

Ordinanza sugli emolumenti riguardanti il campo d'attività dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

(Ordinanza sugli emolumenti UFFT, OEm-UFFT)

del 16 giugno 2006

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

visti gli articoli 65 capoverso 1 e 67 della legge del 13 dicembre 2002² sulla formazione professionale;

visti gli articoli 7 capoverso 5 e 23 della legge del 6 ottobre 1995³ sulle scuole universitarie professionali,

ordina:

Art. 1 Riscossione degli emolumenti

¹ L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) riscuote emolumenti per le sue decisioni di primo grado e per le sue prestazioni.

² I terzi riscuotono emolumenti in virtù della presente ordinanza se è stata loro delegata la competenza di pronunciare decisioni o fornire prestazioni in uno dei seguenti settori:

- a. riconoscimento di diplomi esteri;
- b. conversione di titoli.

Art. 2 Deroghe alla riscossione degli emolumenti

Non sono riscossi emolumenti per:

- a. le decisioni riguardanti i contributi federali;
- b. l'approvazione di regolamenti d'esame, programmi quadro d'insegnamento e piani di formazione;
- c. il riconoscimento dei cicli di formazione e delle formazioni postdiploma dispensati da scuole specializzate superiori e dei curricula di formazione per la maturità professionale;
- d. l'approvazione di corsi intercantionali;
- e. le attività nel quadro della Commissione per la tecnologia e l'innovazione.

RS 412.109.3

¹ **RS 172.010**

² **RS 412.10**

³ **RS 414.71**

Art. 3 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁴ sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 4 Calcolo degli emolumenti

¹ Gli emolumenti sono fissati in funzione del dispendio di tempo.

² La tariffa oraria oscilla tra i 90 e i 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.

³ Per decisioni e prestazioni nel campo del riconoscimento di diplomi e attestati esteri gli emolumenti oscillano tra i 90 e i 1000 franchi.

⁴ Per decisioni e prestazioni nel campo della conversione di diplomi esteri gli emolumenti oscillano tra i 100 e i 400 franchi.

⁵ Per le decisioni e le prestazioni indicate di seguito si applicano i seguenti importi forfetari:

- a. per l'iscrizione ai registri degli esami federali di professione e degli esami federali professionali superiori: 20 franchi;
- b. per i permessi di brillamento e di utilizzazione e l'eventuale modifica dei dati di detti permessi: 50 franchi;
- c. per la modifica della validità nel registro dei permessi di brillamento e di utilizzazione: 20 franchi.

⁶ Il Dipartimento federale dell'economia può adeguare la tariffa oraria, il quadro tariffario e gli emolumenti forfetari al rincaro.

Art. 5 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.

16 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁴ RS 172.041.1

Allegato
(art. 5)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:

1. Ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004⁵

Titolo

Concerne soltanto il testo tedesco

2. Ordinanza del 19 novembre 2003⁶ sulla formazione professionale

Art. 38 cpv. 2 secondo periodo e 69a

Abrogati

Art. 71a Emolumenti dell'Ufficio federale

Gli emolumenti per le decisioni di prima istanza e le prestazioni riguardanti il campo d'attività dell'Ufficio federale sono disciplinati nell'ordinanza sugli emolumenti UFFT del 16 giugno 2006⁷.

3. Ordinanza del 7 settembre 1983⁸ concernente l'Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale

Art. 19a

Gli emolumenti per le prestazioni dell'Istituto sono disciplinati nell'ordinanza sugli emolumenti UFFT del 16 giugno 2006⁹.

Art. 19b–19g

Abrogati

⁵ RS 172.041.1

⁶ RS 412.101

⁷ RS 412.109.3; RU 2006 2639

⁸ RS 412.104.7

⁹ RS 412.109.3; RU 2006 2639

4. Ordinanza dell'11 settembre 1996¹⁰ sulle scuole universitarie professionali

Art. 25

¹ Gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni riguardanti il campo d'attività dell'Ufficio federale sono disciplinati nell'ordinanza sugli emolumenti UFFT del 16 giugno 2006¹¹.

² Non è riscosso alcun emolumento per:

- a. l'autorizzazione di scuole universitarie professionali (art. 14 LSUP);
- b. l'autorizzazione di programmi di sviluppo (art. 17 LSUP);
- c. la determinazione di nuovi cicli di studio (art. 16 cpv. 3 LSUP);
- d. il riconoscimento di diplomi (art. 7 cpv. 3 lett. a LSUP e art. 8 cpv. 2 lett. b LSUP);
- e. l'accREDITAMENTO di scuole universitarie professionali o di cicli di studio da parte del Dipartimento (art. 17a cpv. 2 LSUP).

5. Ordinanza del 27 novembre 2000¹² sugli esplosivi

Art. 113 cpv. 1 lett. f e 2

¹ Per il rilascio di autorizzazioni sono riscosse le seguenti tasse:

- f. *abrogata*

² Le tasse per i permessi di brillamento e di utilizzazione (art. 57) sono disciplinate dall'ordinanza sugli emolumenti UFFT del 16 giugno 2006¹³.

¹⁰ RS 414.711

¹¹ RS 412.109.3; RU 2006 2639

¹² RS 941.411

¹³ RS 412.109.3; RU 2006 2639